

(N. 2908)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla Commissione speciale della Camera dei deputati per la ratifica dei decreti legislativi emanati dal Governo durante il periodo della Costituente nella seduta del 12 marzo 1953*

(V. Stampato N. **520-163**) (1)

presentato dal **Presidente del Consiglio dei Ministri**

(DE GASPERI)

di concerto con tutti i Ministri

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA  
IL 22 MARZO 1953

**Ratifica del decreto legislativo 29 luglio 1947, n. 804, concernente riconoscimento giuridico degli Istituti di patronato e di assistenza sociale**

## DISEGNO DI LEGGE

*Articolo unico.*

Il decreto legislativo 29 luglio 1947, n. 804,  
è ratificato.

*Il Presidente della Camera dei deputati*

**GRONCHI.**

(1) Il decreto legislativo che forma oggetto del presente disegno di legge è compreso nel disegno di legge: « Ratifica, a' sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98, dei decreti legislativi emanati dal Governo durante il periodo della Costituente » (V. Stampato Camera n. 520). La Commissione speciale formata dalla Camera per l'esame e l'approvazione in sede deliberante del predetto disegno di legge ha adottato una deliberazione per la quale, di massima, stralcia dal blocco dei decreti da ratificare ed approva con separati disegni di legge i decreti legislativi per i quali vengono proposte modifiche o viene proposto il diniego di ratifica, accompagnato da norme particolari. Tali disegni sono individuati dalla Camera ponendo accanto al n. 520 un numero progressivo secondo l'ordine con cui i decreti legislativi vengono stralciati.

ALLEGATO.

DECRETO LEGISLATIVO  
DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

29 LUGLIO 1947, N. 804.

*Riconoscimento giuridico  
degli Istituti di patronato e di assistenza sociale.*

## Art. 1.

L'esercizio dell'assistenza e tutela dei lavoratori e dei loro aventi causa per il conseguimento in sede amministrativa delle prestazioni di qualsiasi genere previsti da leggi, statuti e contratti regolanti la previdenza e la quiescenza, nonchè la rappresentanza dei lavoratori davanti agli organi di liquidazione di dette prestazioni o a collegi di conciliazione, spetta agli Istituti di patronato e di assistenza sociale.

La facoltà degli Istituti di patronato e di assistenza sociale di conciliare o transigere deve risultare da esplicito mandato del lavoratore assistito.

Il patronato dei lavoratori in sede giudiziaria è regolato dalle norme del Codice di procedura civile e da quelle sulla disciplina delle professioni di avvocato e procuratore.

È fatto divieto ad agenzie private ed a singoli procaccianti di esplicare qualsiasi opera di mediazione per l'assistenza ai lavoratori e loro aventi causa. I contravventori sono puniti con l'ammenda fino a lire 5000 e, in caso di recidiva, con l'arresto sino ad un mese.

## Art. 2.

Gli Istituti di patronato e di assistenza sociale possono essere costituiti e gestiti soltanto da associazioni nazionali di lavoratori, che annoverino nei propri statuti finalità assistenziali e diano affidamento di provvedervi con mezzi adeguati.

La costituzione di Istituti di patronato e di assistenza sociale deve essere approvata con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.

La relativa domanda deve essere corredata da un esemplare dell'atto costitutivo e da tre esemplari dello statuto e deve, altresì, specificare la natura, i compiti e l'ordinamento della associazione promotrice e i mezzi inizialmente destinati per il funzionamento dell'Istituto.

Le successive modificazioni all'atto costitutivo e allo statuto divengono esecutive dopo l'approvazione del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.

## Art. 3.

Negli statuti degli Istituti di patronato e di assistenza sociale devono essere indicati:

1° le associazioni nazionali dei lavoratori che ne promuovono la costituzione;

2° la denominazione dell'Istituto che deve essere diversa da quella di ogni altro già esistente;

3° la sede legale e la competenza territoriale;

4° l'ordinamento dei servizi assistenziali;

5° gli organi amministrativi;

6° l'obbligo dell'Istituto di apportare all'Istituto le modificazioni e le aggiunte che saranno ritenute necessarie dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentite le associazioni nazionali dei lavoratori.

Nello statuto deve altresì essere espressamente stabilito che l'attività assistenziale dell'Istituto è svolta gratuitamente nei confronti di tutti i lavoratori, senza alcuna limitazione.

## Art. 4.

Al finanziamento degli Istituti di patronato e di assistenza sociale, regolarmente costituiti a norma del presente decreto, si provvede con il prelevamento di un'aliquota percentuale sul gettito dei contributi incassati, a termine di legge o di contratto collettivo, dagli Istituti che gestiscono le varie forme di previdenza sociale.

L'aliquota prevista nel comma precedente è determinata ogni anno con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto col Ministro per il tesoro, in misura non superiore al 0,50 per cento dei contributi versati agli Istituti di previdenza.

I fondi raccolti con il prelevamento della predetta aliquota non possono avere destinazione diversa da quella indicata nel primo comma del presente articolo.

#### Art. 5.

I fondi di cui al precedente articolo devono essere versati dagli Istituti che gestiscono le varie forme di previdenza sociale in un conto intestato al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, presso la Tesoreria centrale dello Stato.

La ripartizione dei fondi fra gli Istituti di patronato e di assistenza sociale è effettuata con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per il tesoro, sentite le associazioni nazionali dei lavoratori interessati, in relazione alla estensione o all'efficienza dei servizi degli Istituti stessi.

Agli effetti della ripartizione dei fondi, gli Istituti di patronato e di assistenza sociale sono tenuti a fornire al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, nei modi e termini da questo indicati, la documentazione della loro organizzazione e delle attività assistenziali, svolte nei singoli esercizi.

#### Art. 6.

Gli Istituti di patronato e di assistenza sociale sono sottoposti alla vigilanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, e sono obbligati a mettere a disposizione dei funzionari incaricati alle ispezioni tutti i libri, i registri e gli incartamenti riguardanti le rispettive amministrazioni e gli affari in cui essi siano comunque interessati.

In caso di gravi irregolarità amministrative, il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentite le associazioni nazionali promotrici, può sciogliere i normali organi di amministrazione e nominare un commissario per la gestione straordinaria dell'Istituto. Il decreto del Ministro stabilisce i poteri del commissario e la durata dell'incarico.

Nei casi in cui l'Istituto non sia più, per qualsiasi motivo, in condizioni di funzionare o siano venuti meno i requisiti previsti dal primo comma dell'articolo 2 del presente decreto, il Ministro per il lavoro e la previ-

denza sociale può disporre lo scioglimento dell'Istituto stesso e nominare un liquidatore.

Il Commissario straordinario e il liquidatore devono essere nominati fra persone aventi una particolare competenza in materia.

#### Art. 7.

Gli Istituti di patronato e di assistenza sociale debbono:

1° tenere regolare registrazione di tutti i proventi e di tutte le spese, corredate dalla documentazione contabile, secondo i modelli eventualmente predisposti dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

2° rendere di pubblica ragione l'attività assistenziale da essi svolta in base alle norme statutarie;

3° comunicare al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale, il rendiconto dell'esercizio stesso e i nominativi dei componenti degli organi di amministrazione e di controllo;

4° fornire al Ministero del lavoro e della previdenza sociale i dati riassuntivi e statistici dell'attività assistenziale da essi svolta.

#### Art. 8.

Agli effetti di qualsiasi imposta e tassa in genere gli Istituti di patronato ed assistenza sociale sono parificati alle Amministrazioni dello Stato.

#### Art. 9.

Sono abrogate le disposizioni di cui agli articoli: 12 del decreto-legge luogotenenziale 23 agosto 1917, n. 1450; dal 119 al 122 incluso, del decreto luogotenenziale 21 novembre 1918, n. 1889; 108 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito in legge, con modificazioni, con la legge 6 aprile 1936, n. 1155; 66 del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, e 89 del regio decreto 25 gennaio 1937, n. 200.

Sono altresì abrogate le disposizioni contenute nel regio decreto-legge 8 luglio 1937, n. 1735, convertito nella legge 13 gennaio 1938, n. 128, nel decreto ministeriale 27 gennaio 1938, nonchè ogni altra disposizione contraria e incompatibile con quelle contenute nel presente decreto.